



Ente

COMUNE DI CALCIO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10045

Proposta alla Giunta Comunale N. 114 del 13/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021.

Il Segretario Generale

PREMESSO CHE l'art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nell'ordinamento il PIAO-PIANO INTEGRATO di ATTIVITÀ e ORGANIZZAZIONE, stabilendo che:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190";

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne**, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle

attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;

3. **Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti**, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198;

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo **pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale** e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

CONSIDERATO CHE il successivo comma 5 stabilisce, inoltre, che:

“5. **Entro il 31 marzo 2022**, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti** da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.**

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano **è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni** previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. **Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato** tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”;

PRESO ATTO CHE:

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante **“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”**, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente **la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione** di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80;

DATO ATTO CHE:

- **il Comune di CALCIO ha meno di 50 dipendenti**, computati, al 31/12/2021, secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale e, **precisamente, 16 dipendenti (compreso il Segretario Generale)**;
- con la deliberazione del Consiglio n. 43 del 21/12/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio n. 44 del 21/12/2021, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- con la deliberazione del Consiglio n. 13 del 06/05/2022, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2021;
- con la deliberazione di Giunta n. 4 del 14/01/2022, è stato approvato il PEG per il triennio 2022-2024, per la sola parte contabile, ai fini dell'attribuzione delle risorse ai Responsabili di posizione organizzativa delle Aree nelle quali l'Ente è strutturato;
- con la deliberazione di Giunta n. 28 del 22/03/2022 è stato approvato il PEG: Piano degli obiettivi – Piano delle performance 2022-2024;

ATTESO CHE:

- il Comune di CALCIO ha approvato **i seguenti provvedimenti** di pianificazione e programmazione, che, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, sono assorbiti nel PIAO:
 - a) **Programmazione del fabbisogno del personale 2022-2024**, approvata, unitamente al DUP, con deliberazione di Consiglio n. 43 del 21/12/2021; successivamente, la Giunta ha adottato le seguenti deliberazioni: n. 33 del 05/04/2022, ad oggetto “Programmazione fabbisogno del personale – Atto di indirizzo”; n. 57 del 21/06/2022, ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2022-2023-2024 – Aggiornamento”;
 - b) **Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024**, approvato con deliberazione di Giunta n. 20 dell'8/03/2022;
 - c) **Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2022-2024**, approvati con deliberazioni di Giunta n. 4 del 14/01/2022 (PEG per la sola parte contabile) e n. 28 del 22/03/2022 (PEG: Piano degli obiettivi – Piano delle performance);
 - d) **Piano delle azioni positive 2021-2023**, approvato con deliberazione di Giunta n. 13 del 09/02/2021; il PAP 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta n. 102 del 13/12/2022, immediatamente eseguibile;
- alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi del PIAO, precedentemente citati, **non ha ancora approvato** i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione che sono assorbiti nel PIAO:
 - **Piano Organizzativo del Lavoro Agile**: il CCNL comparto Funzioni Locali 2019-2021 disciplinerà il lavoro agile per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale; l'istituto del lavoro agile presso il Comune di Calcio, al momento, è regolato dalle disposizioni di cui alla vigente legislazione;
 - **Piano triennale della Formazione del Personale**; nel Piano degli obiettivi – Piano delle performance 2022 – 2024, approvato dalla Giunta con delibera n. 28 del 22/03/2022, tra gli obiettivi trasversali, è stato inserito anche il seguente:
 - ✚ **Piano di formazione anno 2022:**
Il Segretario Generale invierà ai Responsabili di area i corsi, sia di interesse generale, che specifici di area, a cui i dipendenti dovranno partecipare. I Responsabili imposteranno la formazione dei dipendenti della propria area. Inoltre, per tutti i dipendenti – ad eccezione di quelli che cesseranno il servizio entro il 30/06/2023 per pensionamento (a seguito di dimissioni volontarie o per collocamento a riposo d'ufficio) - è obbligatoria la formazione online, da effettuarsi entro il 31/12/2022, sulle “Competenze digitali per la PA”, erogata nell'ambito del progetto “Syllabus”, realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020.

RILEVATO CHE il D.P.R. del 30 giugno 2022, n. 81 rubricato “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **con non più di cinquanta dipendenti sono**

tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80 del 2021.”;

- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, **decretando, pertanto, la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione**, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e **la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;**
- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **il piano dettagliato degli obiettivi** di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e **il piano della performance** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, **sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione** di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

APPURATO CHE il D.M.P.A. concernente la definizione del contenuto del PIAO, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce, all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del decreto medesimo (**che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti**), che il PIAO contiene:

1. la scheda anagrafica dell'Amministrazione;
2. è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto stesso;
3. ciascuna Sezione è, a sua volta, ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

- a) **Sottosezione di programmazione Valore pubblico:** ai sensi dell'art. 3, comma 2, la presente sottosezione di programmazione contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del DUP;
- b) **Sottosezione di programmazione Performance:** sebbene le indicazioni contenute nel “Piano tipo”, allegato al decreto, non prevedano l'obbligatorietà di tale sottosezione di programmazione, per gli Enti con meno di 50 dipendenti, alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto “*L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co. 3, D.Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D.Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio [...]*”, pertanto, si procederà ugualmente alla predisposizione dei contenuti della presente sottosezione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), secondo quanto stabilito dal Capo II del D.Lgs. n. 150 del 2009, programmando gli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'Amministrazione;
- c) **Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza:** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di programmazione è predisposta dal RPCT, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della L. n. 190/2012. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel PNA e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L. n. 190 del 2012 e del D.Lgs. n.33 del 2013. Con riferimento alla presente sotto sezione di programmazione **le amministrazioni con meno di 50 dipendenti si limitano all'aggiornamento della mappatura dei processi** esistente alla data di entrata in vigore del DMPA concernente la definizione del contenuto del PIAO, tenendo conto, quali aree di rischio, di quelle indicate all'art.1, comma 16, della L. n.190 del 2012, ovvero:
 - autorizzazione/concessione;
 - contratti pubblici;
 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
 - concorsi e prove selettive;

- processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento, nel triennio di vigenza della sezione, avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse, ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

- a) **Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), la presente sottosezione di programmazione illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;
- b) **Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), la presente sottosezione di programmazione indica, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'Amministrazione;
- c) **Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), numero 2, la presente sottosezione di programmazione indica la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale, in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
- d) **Sottosezione di programmazione Formazione del Personale:** come sopra indicato.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO: ai sensi dell'art. 5, la presente sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli artt. 6 e 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" e delle indicazioni dell'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

RILEVATO CHE il D.P.R. del 30 giugno 2022, n. 81 rubricato "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", stabilisce, inoltre:

- all'art. 2, comma 2, che "*Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80*";
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo, in particolare, al comma 4, che "*Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.*";
- all'art. 7, comma 1, che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, **il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio**, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, **ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data.** Il Piano è **predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.**"
- all'art. 8, comma 2, che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, **è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci**";
- all'art. 8, comma 3, che "**In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi** a quello di approvazione del bilancio di previsione";

- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione negli Enti Locali è approvato dalla Giunta;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, in fase di prima applicazione, la data fissata per l'approvazione del PIAO è **il 30 giugno 2022**;
- ai sensi all'art. 8, comma 3, del DMPA, concernente la definizione del contenuto del PIAO, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, **è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione**;
- il Comune di CALCIO ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, con deliberazione di Consiglio n. 44 del 21/12/2021;
- ha, altresì, attuato le disposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni, nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro approvazione;
- al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa, così come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, **nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, è necessario dare attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione** di cui all'art. 6 del D.L. n. 80.2021, coordinando i provvedimenti di pianificazione e programmazione precedentemente approvati, all'interno dello schema tipo di PIAO di cui al citato decreto;

RICHIAMATO quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere reso nelle adunanze dell'8 e 17 febbraio 2022, sullo schema di regolamento da adottarsi con D.P.R., recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione "[...] **il Piao dovrebbe porsi nei confronti dei piani preesistenti come uno strumento di riconfigurazione e integrazione (necessariamente progressiva e graduale), sia per realizzare in concreto gli obiettivi per i quali è stato concepito dal comma 1, ovvero "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa", "migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese", "procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi", sia per recepire in pratica i contenuti indicati dalle direttrici di riforma del comma 2.[...]**";

RICHIAMATI:

- *il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", che all'articolo 1, comma 12, modifica il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, prevedendo la proroga del termine di prima adozione del PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;*
- *il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha fissato al 30 giugno 2022, il termine per la prima adozione del PIAO;*

PRECISATO che la scadenza per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, ovvero per l'approvazione del PIAO relativo al triennio 2022-2024 per gli enti locali risulta essere il 29/12/2022, ovvero 120 giorni dal termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 (31/08/2022), come previsto dall'art. 8, comma 3, del D.M. n. 132 del 30/06/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 07/09/2022 ed in vigore dal 22/09/2022, che ha definito gli schemi del nuovo strumento di programmazione, nonché modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;

RITENUTO, viste tutte le disposizioni richiamate e, in particolare, il ritardo con il quale è stato approvato il decreto recante il regolamento di predisposizione del PIAO, di procedere, in prima istanza, a una ricognizione dei documenti esistenti e di ricomprendere nel documento anche le

sezioni relative alla performance e al monitoraggio, non obbligatorie per gli enti con meno di 50 dipendenti;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni"*;
- il decreto legislativo 8 marzo 2013, n. 39, *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;
- la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- gli *"Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022"*, adottati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022;
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 48;
- la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni "art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183");
- la direttiva del PCDM del 1° giugno 2017, n. 3 (Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla PCDM con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del DFP in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale" e, in particolare, l'art. 12, che disciplina "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa";
- il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023", disponibile sul sito dell'AgID;
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il T.U.E.L. e s.m.i., in particolare gli artt. 6, 7 e 48;
- l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24;

Propone

- 1) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.80/2021, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), **il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024**, che si allega al presente atto **sub A)** come parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI ESCLUDERE** dall'approvazione del PIAO gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, lettere da a) a g), del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n.113/2021;
- 3) **DI NOMINARE** il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria quale Responsabile per l'Amministrazione per la registrazione al portale <https://piao.dfp.gov.it/>;
- 4) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria la pubblicazione di delibera e PIAO all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", come segue:
 - sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "**Atti generali**";
 - sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "**Dotazione organica**";
 - sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "**Piano della Performance**";
 - sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "**Prevenzione della corruzione**";
 - sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "**Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati**", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 80.2021;
 - a) l'invio del PIAO 2022-2024 al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ed alla ragioneria dello Stato tramite il sistema SICO;
- 5) **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile il provvedimento conseguente alla presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e s.m.i., vista l'urgenza di attuare tutti gli adempimenti prodromici alle necessarie ed indifferibili assunzioni.

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Franca Moroli**

Parere Tecnico

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell' **SEGRETARIO COMUNALE**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole **TECNICO** in ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(MOROLI FRANCA)
Sottoscritto digitalmente**
